



**COMUNE DI PRAMOLLO**

**CITTA' METROPOLITANA di TORINO**

*Cod. fisc. e part. IVA 01717670010*

*Tel. e fax 0121-58619 e-mail: pramollo@ruparpiemonte.it*

**Capitolato per la concessione degli alloggi di proprietà del  
Comune di Pramollo  
LOTTI 1-7**

Approvato con Delibera di Giunta del 18.03.2021, n. 5

## **Art. 1 Ambito di Applicazione**

1. Il presente Capitolato disciplina la concessione e la gestione dei pascoli e degli alpeggi di proprietà del Comune di Pramollo compresi nei Lotti n. 1, 2, 3, 4 e inserito nei contratti di assegnazione, ne farà parte integrante e sostanziale.

## **Art. 2 Regime normativo**

1. I presupposti giuridici del presente Capitolato sono:
  - i. Codice Civile.
  - ii. Regolamento regionale forestale di attuazione dell'art 13 della Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" approvato e modificato con DPGR n. 8/R 2011, DPGR 2/R 2013 e DPGR 4/R 2015.
  - iii. Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 - Regolamento di polizia veterinaria.
  - iv. Regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R. recante: "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", in particolare gli art. 8 e art.14.
  - v. Regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61) "art. 6 e Allegato B.
  - vi. Legge n. 353 del 21/11/2000 Legge quadro in materia di incendi boschivi. Art. 6 e art. 10.
  - vii. Ogni altra normativa in ambito previdenziale, assistenziale ed assicurativo.
2. Per quanto non previsto dal presente Capitolato si rimanda alla normativa vigente anche se qui non espressamente richiamata.

## **Art. 3 Lotti di pascolo e superfici pascolabili nette**

1. Le proprietà del Comune di Pramollo sono suddivise in 7 Lotti composti dalle particelle catastali di seguito elencate; per ciascuna particella è specificata la superficie pascolabile netta data in concessione. La cartografia dei Lotti è riportata in Allegato 1.

### **I. Comprensorio pascolivo di Mianda Lazzarà – Truc Lausa**

	Foglio	Mappale
Dati catastali	2	1
	ha	
Superficie	5,70	
Pascolo	5,70	
Bosco pascolabile	0,00	
Bosco non pascolabile	0,00	
Tare	0,00	
Superficie pascolabile totale	0,00	

Superficie in concessione Rossetto	0,00
Superficie in concessione Ferrero	0,00
Superficie pascolabile bando	<b>5,70</b>

	Foglio	Mappale
Dati catastali	1	8
	ha	
Superficie	141,81	
Pascolo	12,86	
Bosco pascolabile	88,67	
Bosco non pascolabile	38,45	
Tare	1,83	
Superficie pascolabile totale	101,53	
Superficie in concessione Rossetto	22,37	
Superfici in concessione Ferrero	6,30	
Superficie pascolabile bando	<b>72,86</b>	

**Riassunto:**

Superficie catastale (ha)	Superficie pascolabile lorda(ha)	Superficie pascolabile netta concessa in affitto (ha)	Superficie concessa in affitto (ha)	Superficie pascolabile già concessa a terzi per uso esclusivamente forestale che potrà essere pascolata a titolo gratuito in sub concessione, ma che non potrà essere oggetto di premi e contributi	Carico Massimo Mantenibile in UBA (UBA periodo monticazione 90 giorni)*
147,51	101,53	78,56	118,84	28,67 (UBA Aggiuntive 15)	52

\*Non tiene conto delle UBA Aggiuntive

## II. Comprensorio pascolivo Monte Servin

	Foglio	Mappale
Dati catastali	21	25
	ha	
Superficie	82,14	
Pascolo	21,98	
Bosco pascolabile	30,44	
Bosco non pascolabile	24,02	
Tare	5,70	
Sup pascolabile totale	52,42	
Superficie in concessione Rossetto	0,00	
Superficie in concessione Ferrero	27,84	
Superficie pascolabile bando	<b>28,22</b>	

### Riassunto:

Superficie catastale (ha)	Superficie pascolabile lorda(ha)	Superficie pascolabile netta concessa in affitto (ha)	Superficie concessa in affitto (ha)	Superficie pascolabile già concessa a terzi per uso esclusivamente forestale che potrà essere pascolata a titolo gratuito in sub concessione, ma che non potrà essere oggetto di premi e contributi	Carico Massimo Mantenibile in UBA (UBA periodo monticazione 90 giorni)*
82,14	52,42	28,22	53,92	27,84 (UBA aggiuntive 13)	26

\*Non tiene conto delle UBA Aggiuntive

### III. Comprensorio pascolivo Monta La Buffa

	Foglio	Mappale
Dati catastali	32	360
	ha	
Superficie	44,25	
Pascolo	2,68	
Bosco pascolabile	6,90	
Bosco non pascolabile	32,69	
Tare	1,98	
Superficie pascolabile totale	9,58	
Superficie in concessione Rossetto	27,96	
Superficie in concessione Ferrero	0,00	
Superficie pascolabile bando	<b>8,88</b>	

#### Riassunto:

Superficie catastale (ha)	Superficie pascolabile lorda(ha)	Superficie pascolabile netta concessa in affitto (ha)	Superficie concessa in affitto (ha)	Superficie pascolabile già concessa a terzi per uso esclusivamente forestale che potrà essere pascolata a titolo gratuito in sub concessione, ma che non potrà essere oggetto di premi e contributi	Carico Massimo Mantenibile in UBA (UBA periodo monticazione 90 giorni)*
44,25	9,58	8,88	16,29	27,96 (UBA Aggiuntive 13)	6

\*Non tiene conto delle UBA Aggiuntive

#### IV. Comprensorio pascolivo Colle Vaccera

	Foglio	Mappale
Dati catastali	25	5
	ha	
Superficie	14,19	
Pascolo	3,06	
Bosco pascolabile	9,34	
Bosco non pascolabile	1,62	
Tare	0,169	
Superficie pascolabile totale	12,4	
Superficie in concessione Rossetto	0	
Superficie in concessione Ferrero	10,96	
Superficie pascolabile bando	<b>3,06</b>	

#### Riassunto:

Superficie catastale (ha)	Superficie pascolabile lorda(ha)	Superficie pascolabile netta concessa in affitto (ha)	Superficie concessa in affitto (ha)	Superficie pascolabile già concessa a terzi per uso esclusivamente forestale che potrà essere pascolata a titolo gratuito in sub concessione, ma che non potrà essere oggetto di premi e contributi	Carico Massimo Mantenibile in UBA (UBA periodo monticazione 90 giorni)*
14,19	12,40	3,06	3,23	10,96 (UBA aggiuntive 5)	3

\*Non tiene conto delle UBA Aggiuntive

2. I fabbricati, le strutture e le infrastrutture di proprietà comunale, ove presenti, sono concessi unitamente alle particelle catastali di pascolo in cui ricadono.

#### **Art. 4 Adempimenti a carico degli aggiudicatari**

1. Tutte le imposte, tasse e diritti relativi alla stipula del Contratto ed alla registrazione dello stesso sono a carico dell'aggiudicatario, il quale, all'atto della stipula del contratto di concessione e della sottoscrizione del presente Capitolato, dovrà produrre:
  - Garanzia fideiussoria per un ammontare pari a un'annualità del canone sotto forma di contratto (polizza) fideiussione bancaria, assicurativa o con deposito a favore del Comune di Pramollo, riscuotibile dal Comune a semplice richiesta, senza eccezioni. La suddetta garanzia va prodotta prima della stipula del contratto e dovrà espressamente prevedere: la rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del garante, la sua operatività dalla stipula del contratto e la durata pari a quella della concessione maggiorata del lasso di tempo necessario al completamento delle operazioni di riconsegna dei pascoli. Se il Concessionario non dovesse versare entro 60 giorni sull'apposito c/c il corrispettivo di eventuali sanzioni comminatigli o la rata del canone di concessione o non dovesse eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria, il Comune potrà attingere alla garanzia.
  - Idonea Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone o cose.
  - Copia del Registro di Stalla volta ad attestare che l'aggiudicatario ha in proprietà un numero di capi pari ad almeno il 70% del C.M.M. del lotto aggiudicato.
  - Copia del/dei Documento/i unico/i di regolarità contributiva.

#### **Art 5 Durata della concessione**

1. La concessione dei Lotti n. 1, 2, 3, 4 ha una durata di 5 anni e decorrerà dalla data di stipula del contratto sino al 11/11/2025, eventualmente prorogabile di un ulteriore anno per esigenze amministrative del Comune.
2. L'ottenimento da parte del Concessionario di finanziamenti e/o contributi di qualsiasi natura e provenienza non costituiranno in alcun modo vincolo temporale ai fini di un prolungamento della durata dell'affitto

#### **Art. 6 Canone di concessione**

1. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato annualmente in due rate: il 50% entro il 30 giugno e il 50% a saldo entro il 31 ottobre.
2. Il canone di concessione, corrispondente a quello offerto dall'aggiudicatario, è soggetto alla rivalutazione a partire dal secondo anno in base ai coefficienti di adeguamento dei canoni stabiliti dalle Commissioni tecniche provinciali istituite ai sensi della L. 03 maggio 1982, n. 203. Il Comune comunicherà l'ammontare dell'adeguamento in tempo utile per il pagamento delle rate.
3. Il Comune, ad aggiudicazione avvenuta e su richiesta scritta del Concessionario (con allegato progetto delle opere di miglioramento previsti in sede di offerta), si riserva la facoltà di scomputare una quota dal canone non superiore al 50%.
4. Il canone potrà essere ridotto, a insindacabile giudizio del Comune, per un importo da concordare tra le parti, qualora il Concessionario si doti e attui un Piano Pastorale Aziendale sull'intero comprensorio di pascolo gestito sul territorio del Comune di Pramollo (comprensivo dei pascoli di proprietà pubblica e di proprietà privata).

5. Il canone aggiornato potrà essere ulteriormente aumentato a seguito di sostanziali miglioramenti alle strutture e alla viabilità di servizio eseguite dal Comune (senza che al Concessionario debba essere riconosciuto alcun compenso per gli eventuali intralci nell'esecuzione dei lavori).
6. Per qualunque intervento sui pascoli, sui fabbricati o sugli impianti di proprietà comunale eseguito dal Concessionario senza l'autorizzazione preventiva del Comune, il Concessionario non avrà diritto a compenso alcuno.
7. Nulla è dovuto al Concessionario nel caso in cui il Comune intervenga per la manutenzione straordinaria o per la realizzazione di nuove strutture e infrastrutture e i suddetti interventi comportino la temporanea indisponibilità di parte del pascolo o delle strutture d'alpe.

#### **Art. 7 Limiti temporali di permanenza in alpeggio**

1. Il pascolamento può essere esercitato sui pascoli di proprietà comunale, in presenza di un'adeguata disponibilità di risorse foraggere, nel rispetto dei seguenti limiti temporali:
  - inizio non anteriore al 20 giugno;
  - termine non posteriore alla data del 15 ottobre.
2. Il Comune valuterà annualmente la necessità di modificare i termini di monticazione e di demonticazione in funzione all'andamento termo-pluviometrico.
3. Il Concessionario può presentare al Comune richiesta scritta di variazione dei termini temporali di pascolamento corredandola da relazione tecnica che ne comprovi la fondatezza. La richiesta va presentata su carta semplice almeno 10 giorni prima dei limiti temporali per cui è richiesta la deroga. Il Comune emetterà, in caso di accoglimento, motivato parere.

#### **Art. 8 Definizione del carico di bestiame**

1. Il carico di bestiame va espresso in Unità Bovino Adulto (UBA) con il relativo riferimento temporale. La conversione da capi in UBA è effettuata adottando i seguenti coefficienti:

Specie e categoria	Coefficienti di conversione del bestiame in UBA
1 Vacca	1.00
1 Bovino sopra i 2 anni	1.00
1 Manzetta/torello (>1 anno<2 anni)	0.70
1 Vitello/vitella (<1 anno)	0.50
1 Equino sopra 1 anno	1.00
1 Equino sotto 1 anno	0.60
1 Pecora /montone	0.20
1 Capra/ariete	0.20
1 Agnello/capretto	0.05

L'età del bestiame per il calcolo delle UBA è accertata all'inizio del periodo di pascolamento e il passaggio tra fasce di età durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del Carico Massimo Mantenebile.



### **Art. 9 Carico Massimo Mantenibile (CMM)**

1. Sui Lotti di proprietà comunale sono monticabili i Carichi Massimi Mantenibili (CMM) di bestiame di seguiti riportati (espressi in giorni o riferiti a un periodo ottimale di monticazione di 90 giorni):

<b>LOTTO (Codice)</b>	<b>Carico Massimo Mantenibile in UBA (UBA periodo monticazione 90 giorni)*</b>
1 Mianda Lazzarà – Truc Lausa	52
2 Monte Servin	26
3 La Buffa	6
4 Colle Vaccera	3

\*Non tiene conto delle UBA Aggiuntive

2. Nei Lotti da n. 1 al n. 4:
  - La monticazione è obbligatoria;
  - Tutti gli anni dovrà essere monticato un Carico corrispondente al Carico indicato nella tabella sovrastante, a meno di annate con eventi climatici estremi (es. periodi siccitosi, nevicate precoci, etc.) che potranno prevedere una riduzione del Carico (da concordare con l'amministrazione).
3. In tutti i Lotti di proprietà comunale: il bestiame in mungitura è monticabile a condizione che il Concessionario dimostri al Comune di avere in disponibilità i locali per la lavorazione del latte rispondenti alle vigenti normative igienico – sanitarie e le relative autorizzazioni alla caseificazione.
4. In tutti i Lotti il Comune si riserva, previa comunicazione in tempo utile al Concessionario, di imporre variazioni ai carichi di bestiame rispetto a quelli monticati nel caso in cui riscontrasse che la gestione non è adeguata al mantenimento di un consono livello qualitativo del pascolo (per sovra o sotto-carico).

### **Art. 10 Obblighi**

1. Il Concessionario di beni di proprietà del Comune di Pramollo deve rispettare i seguenti obblighi:
  - Uniformarsi alla normativa richiamata all'Art. 1 del Capitolato;
  - Realizzare a proprio carico, accollandosene le spese, e in accordo con il Comune, gli interventi proposti in sede di gara nel rispetto di tutte le normative vigenti, nei modi e nei tempi concordati con il Comune.
  - Concedere al Comune di Pramollo le immagini relative al pascolamento e all'attività di caseificazione ad uso documentaristico e divulgativo. Aderendo alla concessione del pascolo, il Concessionario autorizza tramite liberatoria la diffusione web e a mezzo stampa del materiale rinunciando a qualunque diritto su di esso e cedendolo pertanto in forma assolutamente gratuita.

2. Il Concessionario di pascoli di proprietà del Comune di Pramollo deve rispettare i seguenti obblighi riguardo la gestione del bestiame:
  - Presentare al Comune la documentazione ufficiale attestante lo spostamento del bestiame, ogniqualvolta sia trasferito dal e al territorio comunale.
  - Gestire direttamente (in prima persona) l'alpeggio e il bestiame. Nel caso la gestione sia demandata in parte a salariati, all'atto della monticazione il Concessionario deve consegnare in Comune copia dei contratti di lavoro.
  - Garantire la presenza di personale adeguato, in numero e per competenza, allo svolgimento di tutte le attività di alpeggio.
  - Rispettare i termini temporali di monticazione e di demonticazione.
  - Effettuare il pascolamento di tutte le superfici assegnate.
  - Detenere in proprietà almeno il 70% del carico di bestiame caricato nei lotti (espresso in UBA e riferito a un periodo di monticazione ottimale di 90 giorni).
  - Non superare il Carico Massimo Mantenibile (CMM) dei Lotti di pascolo.
  - Monticare un Carico corrispondente al Carico indicato nella tabella sovrastante art 9, a meno di annate con eventi climatici estremi (es. periodi siccitosi, nevicate precoci, etc.) che potranno prevedere una riduzione del Carico (da concordare con l'amministrazione).
  - Riguardo la gestione dei bovini:
    - Gestire i bovini con il pascolamento turnato o raziato con l'ausilio di recinzioni mobili elettrificate a filo singolo e a basso voltaggio adeguatamente segnalate con idonei cartelli e da rimuovere appena il pascolamento è concluso. I settori di pascolo devono essere delimitati in modo tale che i bovini vi permangano per non più di 10-15 giorni.
    - Attuare il pascolamento turnato integrale con pernottamento nei recinti di pascolo (è consigliata la mandatura notturna per il recupero di pascoli magri e/o invasi da arbusti).
    - Organizzare dei punti di abbeverata mobile e con adeguati contenitori, con galleggianti e accorgimenti al fine di evitare la permanenza prolungata e reiterata dei capi nella medesima zona.
  - Riguardo la gestione degli ovicapri:
    - Gestire gli ovicapri con il pascolamento guidato e con l'ausilio di cani pastore.
    - Stabbiare gli ovicapri con rotazione dei recinti sul pascolo; in ogni recinto il gregge non dovrà stazionare per più di 2-3 notti.
    - Mettere in atto i sistemi di prevenzione dagli attacchi di canidi, diurni e notturni.

### **Art. 11 Divieti**

1. Il Concessionario di beni di proprietà del Comune di Pramollo deve rispettare i seguenti divieti:
  - subaffittare o cedere (né tutto, né in parte) in ogni forma la gestione dei pascoli di proprietà

comunale.

- E' escluso il rinnovo tacito e pertanto la concessione cesserà di diritto e di fatto nel termine contrattuale prestabilito senza necessità di preavviso o di disdetta.
2. Il Concessionario di pascoli di proprietà del Comune di Pramollo deve rispettare i seguenti divieti riguardo la gestione del bestiame:
- Sconfinare con il bestiame in pascoli gestiti da altri alpeggiatori.
  - Lasciare il bestiame privo di sorveglianza o al di fuori di recinzioni elettrificate.
  - Pascolare aree chiuse da ordinanze comunali o da Autorità Pubbliche competenti per esigenze di tutela del territorio (frane, dissesti, ecc.) o di miglioramento pascoli o altre aree opportunamente delimitate (nulla è dovuto al Concessionario a titolo di danno e indennizzo).
  - Pascolare aree interessate da provvedimento di divieto, anche se temporaneo, a tutela della fauna e della flora emessi dal Comune o da Enti Sovra-comunali.
  - Effettuare stabbiature di ovi-caprini a meno di 20 m da fabbricati abitabili o destinati alla caseificazione.
  - Stabbiare i bovini di notte in recinti confinati (nei "gias") (è invece ammessa la mandatura notturna per il recupero di pascoli invasi da arbusti).
  - Impiegare vasche smaltate di recupero per l'abbeverata del bestiame.
  - Ostacolare con le recinzioni la viabilità (strade, piste, sentieri). Sono ammesse interruzioni temporanee di piste e sentieri a condizione che:
    - siano realizzati appositi cancelli che consentano l'agevole passaggio di ciclisti e pedoni.
    - sia installata e ben visibile a fianco dei cancelli idonea segnaletica verticale riportante le prescrizioni.

## **Art.12 Controlli**

1. Alla consegna e alla scadenza della concessione dei fabbricati e dei pascoli il Comune effettua un sopralluogo inteso a verificare lo stato dei fabbricati, degli impianti annessi e della cotica erbosa. Al termine del sopralluogo è redatto apposito verbale (di consegna e di riconsegna) in contraddittorio con il Concessionario contenente elementi per la quantificazione degli eventuali danni e/o miglioramenti.
2. Il Comune si riserva inoltre di effettuare uno o più sopralluoghi annuali, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato dei pascoli e la corretta gestione delle proprietà comunali ed il rispetto di obblighi e divieti. Al termine dei sopralluoghi è redatto apposito verbale contenente gli elementi utili a quantificare eventuali danni e/o miglioramenti e, se necessario, l'imposizione di prescrizioni tecniche in merito alla modalità di conduzione dei pascoli ed alle riparazioni ordinarie da eseguire oltre alle eventuali sanzioni. Il Comune potrà verificare con tutti i mezzi consentiti dalle norme vigenti l'eventuale esistenza di forme di sub-affitto.
3. Nel caso fossero previsti lavori di manutenzione dei fabbricati o di miglioramento dei pascoli a carico del Concessionario il Comune effettuerà dei sopralluoghi, anche senza preavviso, intesi a verificare lo stato di avanzamento dei lavori e la rispondenza con quanto riportato nel contratto di concessione. Al termine dei sopralluoghi sarà redatto apposito verbale in cui saranno annotati eventuali ritardi e/o quantificate le discrepanze rispetto al progetto.

### **Art. 13 Inadempienze e penalità**

1. Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e soggetto alle relative penalità per l'inosservanza di quanto previsto dal presente capitolato.

Le penalità previste in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato hanno natura contrattuale e sono indipendenti dalle eventuali sanzioni erogate dalle autorità competenti per la violazione delle stesse norme del regolamento citato.

Per le inadempienze alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario (oltre a quelle previste da eventuali norme su specifiche materie):

- € 10,00 per ogni capo e per ogni giorno di pascolo nelle zone sottoposte a divieto di pascolamento, oltre alle sanzioni già previste dalle leggi vigenti.
- € 10,00 per ogni capo e per ogni giorno di monticazione al di fuori dei periodi di monticazione indicati nel presente Capitolato.
- € 10,00 per ogni UBA e per ogni giorno eccedente il carico di bestiame stabilito per i lotti.
- € 200,00 in caso di sconfinamento con il bestiame dal pascolo di cui si hanno i titoli di conduzione o nel caso di vaganza o stazionamento di bestiame, privo di sorveglianza, in prossimità o lungo strade carrozzabili, presso abitazioni o luoghi in cui possa creare pericolo per la pubblica e privata incolumità.
- Mancato rispetto degli obblighi e dei divieti del Capitolato (diversi da quelli indicati nei commi precedenti) € 200,00 per ogni divieto o obbligo non rispettato.
- Per ritardo di pagamento delle rate dei canoni di concessione saranno applicati gli interessi di mora previsti dalla normativa vigente.
- Ritardata o incompleta realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal Concessionario in fase di gara: in misura giornaliera dell'1 per mille dell'ammontare delle opere e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.

### **Art. 14 Cause di risoluzione del contratto di concessione**

1. La risoluzione del contratto di concessione dei pascoli comunali (in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste dal Capitolato) sarà applicata dal Comune nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale nei seguenti casi:
  - In caso di carente, irregolare redazione e/o presentazione dei documenti prescritti ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi o conseguenti all'aggiudicazione provvisoria, la medesima non sarà regolarizzata definitivamente, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento o altro.
  - Mancata firma del contratto di concessione alla data convenuta in assenza di comunicazione scritta di giustificazione: il Comune ha facoltà di ritenere come non avvenuta

l'aggiudicazione e di procedere all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

- Sub-affitto.
  - Mancato pagamento della garanzia fideiussoria o mancato reintegro della medesima nel caso il Comune dovesse accedervi per far fronte alle inadempienze del Concessionario.
  - Mancato pagamento del canone di concessione oltre il termine fissato dal Comune nel sollecito. Passato tale termine il Comune provvede inoltre a incamerare la garanzia versata nonché ad attivare la procedura di rivalsa prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
  - Assenza di pascolamento o sotto-carico (carico monticato inferiore al 50% del carico massimo monticabile) accertato, per due anni consecutivi dei pascoli dati in concessione. La risoluzione può riguardare anche singole porzioni di particelle catastali sotto-caricate o non utilizzate. Fanno eccezione motivi di origine sanitaria (epidemie o malattie infettive dei capi da monticare) o motivi di forza maggiore non legati alla volontà dell'aggiudicatario (morte o malattia grave dell'aggiudicatario o dei suoi familiari, eventi calamitosi che danneggino i fabbricati o il pascolo).
  - Sovraccarico (carico monticato superiore del 20% del carico massimo mantenibile) accertato dei pascoli dati in concessione.
  - Mancato rispetto, accertato, delle norme del Capitolato o di norme vigenti o di impegni inseriti nel Capitolato o nel bando di gara riguardo alle normative anti-infortunistiche, previdenziali, assistenziali e assicurative o per comportamenti che cagionino pericoli per la salute dei lavoratori o di terzi, degrado grave del pascolo e dei fabbricati, mancato rispetto del benessere animale.
  - Mancato rispetto, accertato e reiterato per due volte e per la medesima inadempienza e nello stesso anno di monticazione, di qualunque norma, impegno, obbligo o divieto (escluse quelle riportate nel punto precedente) contenute nel presente Capitolato o nel bando di gara.
  - Mancata realizzazione degli interventi obbligatori e di quelli proposti dal Concessionario in fase di gara oltre i 365 giorni dalla scadenza concordata o realizzazione difforme rispetto a quanto stabilito nel contratto.
  - Qualora il Concessionario sia colpito da provvedimenti di privazione della libertà personale o da gravi sanzioni penali.
  - Morte del Concessionario qualora questi sia una persona fisica e non sia possibile la continuazione del rapporto con gli eredi.
  - Per fallimento del Concessionario, sia esso una persona fisica o giuridica.
  - Per altri eventuali casi di risoluzione del contratto previsti dalla legge non elencati nel presente Articolo si rimanda a quanto contemplato nella normativa vigente.
2. È altresì prevista la facoltà del Concessionario di rescindere anticipatamente il contratto per:
- Gravi e comprovati problemi di salute dello stesso o di uno dei suoi familiari comunicando appena possibile al Comune, tramite raccomandata A/R o PEC, la propria intenzione allegando la documentazione che comprovi il motivo di tale decisione.

- Qualsiasi altro motivo personale comunicando tale intenzione alla proprietà, tramite A/R o PEC almeno 9 mesi prima dell'inizio del periodo di pascolamento.

**Art. 15 Norme attivabili a discrezione del Comune**

1. Qualora Il Comune, di fronte a situazioni oggettive non previste, riscontri la necessità di concedere deroghe, imporre obblighi o divieti potrà procedere all'approvazione di modifiche temporanee al fine di permettere la corretta gestione e la sollecita risoluzione di problemi.
2. Il Comune si riserva di istituire la "Commissione pascoli" con il compito di fornire pareri tecnici consultivi e propositivi in materia di pascoli e alpeggi. Alla Commissione potrà essere delegato anche il ruolo di supporto per le verifiche in campo e per la risoluzione di eventuali controversie. La composizione della Commissione e i suoi compiti di sono definiti all'atto della sua istituzione.

Il presente capitolato consta di 13 pagine numerate e da 4 cartografie.

Pramollo, lì 18.03.2021


Per accettazione,  
il Concessionario

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## Allegato 1






**COMPENSORIO DI PASCOLO  
MIANDE LAZZARA' - TRUC LAUSA**

1:10000

**Legenda**

-  Compensorio di pascolo
-  Non boscato - Pascolo
-  Bosco pascolabile
-  Bosco non pascolabile
-  Concessione Rossetto
-  Concessione Ferrero






**COMPRESORIO DI PASCOLO  
MONTE SERVIN**

1:10000

**Legenda**

- Comprensorio di pascolo
- Non boscato - Pascolo
- Bosco pascolabile
- Bosco non pascolabile
- Concessione Rassetto
- Concessione Ferrero






**COMPENSORIO DI PASCOLO  
MONTE LA BUFFA**

1:10000

**Legenda**

- Compensorio di pascolo
- Non boscata - Pascolo
- Bosca pascolabile
- Bosca non pascolabile
- Concessione Rossetto
- Concessione Ferrero





**COMPRESORIO DI PASCOLO  
COLLE VACCERA**

1:10000

**Legenda**

-  Compresorio di pascolo
-  Non bascata - Pascolo
-  Basca pascolabile
-  Basca non pascolabile
-  Concessione Rossetto
-  Concessione Ferrero